



# UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ORIGINALE

<b>N. 7</b> <b>Data 24/09/2019</b>	<b>7.1) Approvazione schema contratto A.F.V. – stagione 2019/2020 – autorizzazione al Presidente alla firma. 7.2) Approvazione regolamento per rilascio tesserini accesso sui terreni dell'Ente - 7.3) Conferimento incarico all'Avv. Federica Brugnoni.</b>
---------------------------------------	--

L'anno **2019**, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	RADINI ATTILIO	<b>si</b>	
2	CHIOZZI DOMENICO	<b>si</b>	
3	DONATI FRANCESCO	<b>si</b>	
4	VACCHIO GIOVANNI		<b>si</b>
5	DI GIOVANNI PAOLO	<b>si</b>	

Presenti:4

Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a norma di statuto funge da verbalizzante;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

**VISTO** lo Statuto universitario vigente;

Vista l'elenco degli argomenti posti all'o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue:

- 7.1 Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente comunica di aver preso contatti con il gestore dell'A.F.V. e si ravvisa la necessità di formalizzare e sottoscrivere il nuovo contratto per la stagione venatoria 2019/2020. Lo schema è stato predisposto dagli uffici universitari e si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.
- 7.2 In riferimento alla normativa prevista, L.R. 18/06/1980, n 72 e L.R. 30/03/1987, n. 29 si rende necessario rilasciare come di consuetudine i tesserini per disciplinare l'accesso sui terreni dell'Ente, A tale scopo, è stato predisposto un apposito regolamento il cui schema si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale.
- 7.3 Su presente punto all'o.d.g. il Presidente comunica la necessità di nominare un legale per la riscossione coatta di varie posizioni inerenti i canoni di natura enfiteutica istituiti a seguito di un progetto di legittimazione degli anni '60 ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/1927.

Sui sopra esposti punti all'o.d.g.

### **DELIBERA**

**Sul Punto n. 7.1)** di approvare lo schema di contratto per l'A.F.V. relativo al periodo di vigenza 2019/2020 che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale. Di autorizzare il Presidente alla firma.

con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta  
consiglieri presenti e votanti nr 4  
consiglieri favorevoli nr 4  
consiglieri astenuti nessuno.  
consiglieri contrari nessuno.

**Sul Punto n. 7.2)** Il Presidente propone l'approvazione del regolamento denominato: "Regolamento per la circolazione con mezzi privati sulle strade dell'Ente". Gli uffici nel rilascio dei tesserini si atterranno a quanto disposto dal disciplinare in questione.

con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta  
consiglieri presenti e votanti nr 4  
consiglieri favorevoli nr 4  
consiglieri astenuti nessuno.  
consiglieri contrari nessuno.

**Sul Punto n. 7.3)** Il Presidente fa presente che allo stato attuale, nonostante le notifiche di pagamento canoni, esistono varie sacche di evasione dei canoni di natura enfiteutica provenienti da un progetto di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/1927. Onde garantire l'economia dell'Ente e al contempo un contesto di equità sociale tra chi paga regolarmente e chi invece no, si rende opportuno procedere alla riscossione coatta ex lege con la nomina di un legale per la formalizzazione delle procedure. Il Presidente informa che l'Avv. Federica Brugnoli con studio..... si rende disponibile ad assumere l'incarico professionale. All'uopo è stato già predisposto aprioristicamente all'adozione del presente atto lo schema di convenzione che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale. Pertanto, il Presidente propone di dare incarico all'Avv. Federica Brugnoli, di approvare lo schema di convenzione allegato, di autorizzare il Presidente alla firma.

con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta  
consiglieri presenti e votanti nr 4  
consiglieri favorevoli nr 4  
consiglieri astenuti nessuno.  
consiglieri contrari nessuno.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online

**IL PRESIDENTE**  
**RADINI ATTILIO**

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Luigi Artebani**

# **CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA AD USO FAUNISTICO VENATORIO, DI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA DI VEJANO DA FAR RIENTRARE NELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA VEJANO.**

Scrittura privata

L'anno 2019, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Vejano nella sede della Università Agraria di Vejano tra i Signori:

**Università Agraria di Vejano** (C.F. 00218370567), con sede in Vejano – Via IV Novembre n. 67 rappresentato legalmente dal Presidente del C.d.A., sig. Radini Attilio nato a Bracciano il 22 agosto 1985, a ciò incaricato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, d'ora in avanti indicato come "Ente concedente"

e

**Flati Carlo**, nato a Roma il 20/01/1963 residente in Roma, Via Piano Api 14 c.f. FLTCRL63A20H501X in qualità di Legale Rappresentante della **Azienda Faunistica Venatoria Vejano** (c.f. 90007690564) con sede in Roma (cap 00132) Via Piano Api 14 d'ora in avanti indicato come "Concessionario";

## **premesse che**

- E in scadenza il contratto relativo ai terreni concessi in uso a scopo venatorio alla Azienda Faunistica Venatoria Vejano che includeva il periodo relativo alla stagione venatoria 2018/2019;
- Con deliberazione del C.d.A. dell'Ente Concedente n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata manifestata la volontà di rinnovo per un anno contratto relativo ai terreni concessi in uso a scopo venatorio;
- I terreni oggetto della concessione sono gravati da uso civico e sono concessi ad esclusivo uso faunistico venatorio, per cui il concessionario dovrà garantirne il pacifico godimento da parte dell'Ente e dei cittadini per ogni altra finalità, ivi incluso in particolare l'esercizio dei diritti di uso civico esistenti.

## **PER TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra le parti intervenute si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1. Oggetto.** Il Sig. Radini Attilio, nella qualità di Presidente dell'Ente e per conto dello stesso concede formale autorizzazione al sig. Flati Carlo, come identificato in premessa, ad includere nella Azienda Faunistico venatoria Vejano circa 900 ettari di terreno, a corpo e non a misura, meglio specificati con i nomi delle seguenti località: Le Pratoline - Valle Campane- Monte Casella - Paganello - Montarozzo - Le Pianette - Buche dell'Allocco - Campo della Chiesa – Pantane.

**Art. 2. Durata della concessione.** La durata della concessione è fissata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 30/09/2020 fatta salva scadenza e/o revoca della Concessione Provinciale all'azienda faunistico-venatoria "Vejano" La presente concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'ente concedente apposita richiesta scritta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

**Art. 3. Uso dei beni in concessione.** Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni oggetto della concessione sono privi di vizi e pienamente idonei alle finalità perseguite da una azienda faunistico-venatoria; lo stesso si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente periodo e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia venatoria, agricola, forestale e ambientale, nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente e impegnandosi a tenere lo stesso Ente

concedente indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni e per l'osservanza delle normative vigenti.

**Art. 4. Obblighi del Concessionario** Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- a rispettare e far rispettare sul territorio dell'Afv "Vejano" le leggi e la normativa nazionale e regionale in materia ambientale, faunistico venatoria, ecologica;
- al rispetto reciproco e alla collaborazione con le attività presenti sul territorio oggetto del presente contratto, al fine della salvaguardia e valorizzazione del territorio, del patrimonio faunistico, floristico e vegetazionale;
- a non eseguire alcun intervento sui beni in concessione, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio dell'Ente concedente senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione;
- a versare il canone annuo di concessione nei tempi previsti nel successivo art. 5;
- a riconoscere il diritto dei titolari della fida pascolo di far pascolare dalle proprie mandrie di bovini sui terreni oggetto del disciplinare di concessione,

**Art. 5. Canone di Concessione.** Il canone di concessione è determinato in € 7.000,00 (settemila/00 euro) annui. Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate da euro 3.500,00, ovvero la prima entro il 15 dicembre 2019 e la seconda entro il 30 giugno 2020 mediante versamento sul conto di tesoreria dell'Ente con bonifico bancario o rimessa diretta indicando come causale "rata concessione terreni ad uso faunistico venatorio". Fatto salvo quanto indicato al successivo art. 7, sono applicati gli interessi al tasso legale in caso di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze stabilite.

**Art. 6. Divieti.** E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione.

**Art. 7. Revoca della concessione.** La concessione potrà essere revocata puramente e semplicemente qualora:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;
- vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione;

**Art. 8. Recesso.** Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta da inviarsi all'ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni.

**Art. 9. Domicilio del Concessionario.** A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede della Azienda Faunistica Venatoria Vejano (c.f. 90007690564) con sede in Roma (cap 00132) Via Piano Api 14. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Viterbo.

**Art. 10. Norme di rinvio.** Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga sé stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

**UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO**

Il Presidente del C.d.A.

Raditi Attilio

---

**Azienda Faunistica Venatoria Vejano**  
Il Legale Rappresentant  
Flati Carlo

---



# UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

## REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE CON MEZZI PRIVATI SU STRADE DELL'ENTE

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina il transito sulle strade all'interno della proprietà collettiva di Vejano non classificate pubbliche ai sensi della L.R. 18/06/1980, n. 72

### Art. 2

Il presente regolamento non deroga da quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) – lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i). laddove rimane interdetta la circolazione fuoristrada come previsto dalla normativa suddetta.

### Art. 3

La circolazione sulle strade dell'Ente fuori dell'ambito di cui al precedente art. 1 è consentita ai seguenti soggetti nei modi e nelle forme indicate:

- a) A tutti i residenti del Comune di Vejano;
- b) Solo per l'attività venatoria, ai soci quotisti dell'azienda faunistica venatoria nel periodo dal 15 settembre al 15 febbraio dell'anno successivo;
- c) Ai soci non residenti dell'Associazione venatoria squadra 84 di Vejano dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo soltanto per la caccia al cinghiale nei giorni previsti dalla normativa (mercoledì sabato e domenica) salvo disposizioni superiori emanate da enti sovraordinati di cambio giorni settimanali.

### Art. 4

Ai soggetti interessati di cui al precedente art. 3, previa domanda da presentare all'Ente, sarà rilasciato un tesserino da apporre in modo visibile sul veicolo attestante la qualifica.

### Art. 5

La validità del tesserino è di anni uno. Per anni uno si intende il periodo a cavallo di due esercizi solari per i soggetti riportati alle lettere b) e c) del precedente art. 3. Per i soggetti riportati alla lettera a) del precedente art. 3 si intende l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. E' facoltà di questi ultimi, se interessati dall'attività venatoria, farsi rilasciare il tesserino per il periodo previsto per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3.

### Art. 6

Per quanto non riportato espressamente nel presente regolamento vale la normativa di riferimento in materia.

Attilio Radini

